



Chimica? In edilizia?


Non c'è chimica in edilizia!



Non c'è chimica in edilizia!




Non c'è chimica in edilizia!




Quali materiali?

Produzione in Italia di chimica per le costruzioni
(quote % sul valore)




Note: anno 2008
Fonte: stime Federchimica

Quali materiali?



Quali materiali?

Consumi in Italia di chimica per le costruzioni
(quote % sul valore)



Note: anno 2008
Fonte: stime Federchimica

Obblighi del Datore di Lavoro

Titolo I – Principi comuni

Art. 17 c. 1 Valutazione di tutti i rischi

Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili

Art. 96 c. 2 La redazione del POS [...] costituisce, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all' articolo 17 comma 1, lettera a)

Allegato XV – Contenuti minimi dei POS

Il POS è redatto a cura del datore di lavoro **ai sensi dell'art. 17** in riferimento al singolo cantiere interessato [...]

- e) l'elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le **relative schede di sicurezza**;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive [...] adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;



Le SDS:

R.E.A.CH. e C.L.P.

Regolamento CE 1907/2006

REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

- Registrazione
- Valutazione
- Autorizzazione
- Restrizione delle sostanze chimiche

Istituisce l' **Agenzia europea per le
sostanze chimiche - ECHA**

In vigore dal 1 giugno 2007



- **Registration**

Registrazione, obbligo dei fabbricanti/importatori di comunicare a ECHA le informazioni sulle proprie sostanze (≥ 1 t/anno)

- **Evaluation**

Valutazione, procedura attraverso la quale ECHA valuta i dossier di registrazione prodotti dall'Industria

- **Authorisation of Chemicals**

Autorizzazione, procedura di richiesta di commercializzazione per sostanze di elevata pericolosità (Sostanze SVHC); All. XIV

Restrizione, procedura di proibizione di produzione e/o commercializzazione, su richiesta della Commissione Europea, per certe sostanze il cui uso comporta rischi non accettabili; All. XVII

REACH – Art. 5

«Commercializzazione solo
previa disponibilità dei dati»



Regolamento CE 1272/2008

CLP: Classification, Labelling and Packaging

Classificazione (All. VI), Etichettatura
e Imballaggio delle sostanze e
miscele chimiche immesse nel
mercato



In vigore dal 20 gennaio 2009

Il regolamento CLP: Classi di pericolo

- **Pericolo fisico**
- **Pericolo per la salute**
- **Pericolo per l'ambiente**

Classi di pericolo fisico:

- Esplosivi (Esplosivi instabili, Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6);
- Gas infiammabili (Categorie 1 e 2);
- Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2);
- Gas comburenti (Categoria 1);
- Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti);
- Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3);
- Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2);
- Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F e G);
- Liquidi piroforici (Categoria 1);
- Solidi piroforici (Categoria 1);
- Sostanze e miscele autoriscaldanti (Categoria 1 e 2);
- Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili (Categoria 1,2 e 3);
- Liquidi comburenti (Categoria 1,2 e 3);
- Solidi comburenti (Categoria 1,2 e 3);
- Perossidi organici (Tipo A, B, C, D, E, F e G);
- Corrosivi per i metalli (Categoria 1).

Il regolamento CLP: Classi di pericolo

- **Pericolo fisico**
- **Pericolo per la salute**
- **Pericolo per l'ambiente**

Classi di pericolo per la salute:

- Tossicità acuta (Categorie 1, 2, 3 e 4);
- Corrosione/irritazione cutanea (Categorie 1A, 1B, 1C e 2);
- Gravi lesioni oculari/irritazione oculare (Categorie 1 e 2);
- Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea (Categoria 1);
- Mutagenicità sulle cellule germinali (Categoria 1A, 1B e 2);
- Cancerogenicità (Categorie 1A, 1B e 2);
- Tossicità per la riproduzione (Categorie 1A, 1B e 2) più una categoria supplementare per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola ((categoria 1, 2) e categoria 3 soltanto per la narcosi e l'irritazione delle vie respiratorie);
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta (categoria 1 e 2);
- Pericolo in caso di aspirazione (Categoria 1)

Classi di pericolo per l'ambiente:

- Pericoloso per l'ambiente acquatico – tossicità acuta (Categoria 1);
- Pericoloso per l'ambiente acquatico – tossicità cronica (Categoria 1, 2, 3 e 4);

SDS: che cos'è?

Documento informativo necessario ai fini del Reg. REACH per garantire la corretta trasmissione delle informazioni utili per la gestione di un prodotto chimico.

OPPURE

“Manuale di Istruzioni” di un chemical


Conforme al regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), Allegato II - Italia	
SCHEDA DATI DI SICUREZZA	
ALTEMP Q NS 50 KLUBER LUBRICATION	
Data di stampa:	2011-09-13
Data di edizione:	2011-09-10
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/l'impresa	
1.1 Identificatore del prodotto	Nome prodotto: ALTEMP Q NS 50
	Codice Prodotto: 003011
	Descrizione del prodotto: Grassi lubrificanti
1.2 Usi per i quali è identificata la sostanza o miscela e i suoi consigliati	Non applicabile
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	KLUBER LUBRICATION (KUNZHEN KG) Gabelstrasse 1 D-81379 München Tel: +49 (0) 89 79 79 0 Fax: +49 (0) 89 79 79 333
Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza	Milano, Compliance Management E-Mail: cm@kluber.com
Punto di contatto nazionale	Klubertec Italia S.A.S. di G. Corini Via Marconi 21, Sesto Usciate 20108 Sesto Usciate (MI) +39 02 952131 Fax: +39 02 9521336 kl@kluber.com
1.4 Numero telefonico di emergenza	Operatore ufficiale di emergenza/centro attività Numero di telefono: Ufficio servizi di emergenza Centro Anticorrotti Azienda Ospedaliera Niguarda-Ca' Granda Piazza Oreste del Balgoglio - 20162 Milano Tel. 02 760101029
Facsimile	Numero telefonico di chiamata urgente (con area di reperibilità): 02 49 10 89 076-081 (24hrs)
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli	
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela	Definizione del prodotto: Miscela
	Classificazione secondo Regolamento CE No. 127/2009 (CLP/GHS) Acquisto Acute 1 (H400) Acquisto Chronic 1 (H410)
	Ingresso nei tessuti acconciatura
Versione:	3 1/13



CARLTON
Manuale di
sicurezza e
manutenzione

Una guida approfondita sulla teoria delle catene, con istruzioni su sicurezza, manutenzione e risoluzione dei problemi per catene, barre guida e ruote dentate Carlton®

Struttura delle SDS: REACH All. II (Reg. 830/2015)



Aggiornamento:

N.B.

1 febbraio 2017: la Gazzetta Ufficiale europea L27 pubblica la Direttiva UE 2017/164 che contiene il quarto elenco di valori limite di esposizione professionale

Recepimento entro il 21/08/2018
Termine spirato

Aggiornamento:

N.B.

27 dicembre 2017: la Gazzetta Ufficiale europea L45 pubblica la direttiva 2017/2398 che modifica la Dir. 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Recepimento entro il 17/01/2020

Aggiornamento:

IERI:

ALLEGATO I

Elenco di sostanze, preparati e procedimenti

[Articolo 2, lettera a), punto iii)]

1. Produzione di auramina.
2. Lavori comportanti esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori comportanti esposizione alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Lavori comportanti esposizione a polvere di legno duro (!).

OGGI:

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

1. Nell'allegato I è aggiunto il seguente punto:

"6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione."

Aggiornamento:

Articolo 1

La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

2. L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

IERI:

A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente	Eines (1)	CAS (2)	Valori limite		Osservazioni	Misure transitorie
			mg/m ³ (3)	Ppm (4)		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 (5)	1 (6)	Pelle (7)	Valore limite: 3 ppm (= 9,75 mg/m ³) fino al 27 giugno 2003
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77 (8)	3 (9)	—	—
Polveri di legno	—	—	5,00 (10) (11)	—	—	—

Aggiornamento:

OGGI:

N. CAS (¹)	N. CE (²)	NOME AGENTE	VALORI LIMITE (³)			Osservazioni (⁴)
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	
–	–	Polveri di legno duro	3 (⁸)	–	–	–
–	–	Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva (come cromo)	0,025	–	–	–
–	–	Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), della direttiva	–	–	0,3	–
–	–	Polvere di silice cristallina respirabile	0,1 (⁹)	–	–	–
71-43-2	200-753-7	Benzene	3,25	1	–	Pelle
75-01-4	200-831-0	Cloruro di vinile monomero	2,6	1	–	–
75-21-8	200-849-9	Ossido di etilene	1,8	1	–	Pelle

Silice nelle SDS

Scheda di sicurezza POROMAP INTONACO

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze
N.A.

3.2. Miscela

Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione:

>= 50% - < 75% silice cristallina ($\text{Ø} > 10 \mu$)

CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

>= 20% - < 25% cemento Portland, Cr(VI) < 2ppm

CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4

◇ 3.8/3 STOT SE 3 H335

◇ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

◇ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318

◇ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317

Polveri inalabili: *prime vie aeree* $30\mu \div 10\mu$

Polveri toraciche: *fino alla trachea* $10\mu \div 5\mu$

Polveri respirabili: *alveoli* 4μ

Cemento: i componenti

IMPORTANTE:

Silicato di calcio 70÷80%
di cui almeno il 60% silicato tricalcico

Le materie prime introducono anche altri componenti tra i quali il **cromo esavalente Cr (VI)**, oggetto di restrizione del REACH



Quattro dirigenti condannati per l'inquinamento con cromo esavalente nelle falde di Spinetta Marengo.

REACH All. XVII restr. 47

Cr (VI) nel Cemento (6) – La restrizione nel Regolamento REACH



Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
47. Composti del cromo VI	<p>1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.</p> <p>2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.</p> <p>3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.</p>

Cr (VI) ≤ 0,0002%
≤ 2 mg/Kg ≤ 2 ppm

REACH All.XVII pto 47

Regolamento UE 126/2013
Nell'All.XVII alla voce 47, colonna 2, è aggiunto il seguente **paragrafo 4**:

«4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.»;

Data di confezionamento

Condizioni di conservazione

Data di scadenza dell'effetto riducente

DEROGA par.1 e par.2

Cemento: come controllare il Cr(VI)

N. B. >> Le condizioni di conservazione possono riportare il Cr (III) alla fase iniziale di Cr (VI)

Tipologia di agenti riducenti:

Solfato ferroso >> tempi di conservazione di 3÷6 mesi

Composti a base di solfato tannoso >> tempi di conservazione di 6÷12 mesi

Composti a base di antimonio >> tempi di conservazione di 6÷12 mesi

In particolare la temperatura e l'umidità concorrono a cambiare lo stato del cromo

Il cemento



Italcementi
HEIDELBERGCEMENT Group



Cosa hanno fatto i cementieri?



Cosa hanno fatto i cementieri?



Scegli il cemento senza rischi

● Web ● Sito

HOME

IL CROMO NEI CEMENTI

QUADRO NORMATIVO

RIDUZIONE CROMO

CONTROLLI

PRECAUZIONI

CONTATTACI

► Precauzioni

LE PRECAUZIONI



Nonostante l'introduzione delle norme di limitazione del contenuto di Cromo VI è comunque sempre raccomandabile l'uso di particolari accortezze nella manipolazione del cemento bagnato, tra cui l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale. È pertanto fondamentale l'impiego di guanti: occorre innanzitutto scegliere un prodotto in grado di garantire la protezione meccanica ed evitare che siano i guanti stessi a provocare allergie, quali ad esempio quelle dovute ai cromati presenti nei guanti di pelle conciata al cromo. Queste accortezze sono comunque illustrate in modo molto accurato nelle schede di sicurezza dei prodotti delle Aziende AITEC, nelle quali sono illustrate le proprietà irritanti ed in taluni casi sensibilizzanti del cemento e le opportune modalità di manipolazione.

- 1. Scegliere sempre cementi con marchio cromino**
- 2. Conservare il cemento in luoghi adeguati**
- 3. Controllare il termine di efficacia dell'agente riducente**
- 4. Indossare sempre guanti e stivali di protezione**
- 5. Non dimenticare di lavare le mani**

Errori nelle SDS

	CROMOLOGY ITALIA SPA	MAX	IT
	Vulkeol VEL	Revisione n.2 Data revisione 02/09/2016 Stampata il 2/9/2016 Pagina n. 1 / 26	
<h2>Scheda di Dati di Sicurezza</h2>			
SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa			
1.1. Identificatore del prodotto			
Codice:	MAX020581-020460S		
Denominazione	Vulkeol VEL		
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati			
Descrizione/Utilizzo	Smalto a solvente		
Usi Identificati	Industriali	Professionali	Consumo
Pittura/Rivestimento	-	- ✓	- ✓

Errori nelle SDS

3.2. Miscela

Contiene:

Identificazione	Conc. %	Classificazione 1272/2008 (CLP)
IDROCARBURI, C9-C11, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI		
CE 919-857-5	29 - 34	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066, Nota P
Nr. Reg. 01-2119463258-33-XXXX		
IDROCARBURI, C9, AROMATICI		
CE 918-668-5	2,9 - 4	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Nota P
Nr. Reg. 01-2119455851-35-XXXX		
2-BUTANONOSSIMA		
CAS 96-29-7	0,4 - 0,7	Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H312, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317
CE 202-496-6		
INDEX 616-014-00-0		
Nr. Reg. 01-2119539477-28-XXXX		
DIBUTILFTALATO		
CAS 1330-20-7	0,4 - 0,5	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315
CE 215-535-7		
INDEX 601-022-00-9		
Nr. Reg. 01-2119488216-32-XXXX		

Errori nelle SDS



Cerca sostanze chimiche

1330-20-7

Ho letto e accetto l'avviso legale

Name	EC / List no.	CAS no.	
1,2-xylene; 1,3-xylene; 1,4-xylene	905-215-1	1330-20-7	
Xylene	215-535-7	1330-20-7	BP

Errori nelle SDS



Xylene

Substance description



Scientific properties

Hazard classification & labelling



Warning! According to the **harmonised classification and labelling** (CLP00) approved by the European Union, this substance is a flammable liquid and vapour, is harmful in contact with skin, is harmful if inhaled and causes skin irritation.

Breakdown of all 0 C&I

Flam. Liq. 3	H226	✓
Acute Tox. 4	H312	✓
Acute Tox. 4	H332	✓
Skin Irrit. 2	H315	✓

Errori nei manuali d'uso: Sent. Cass. 5441/2019




A nulla rileva infatti la circostanza che il macchinario fosse provvisto di marchio CE...

Il DdL è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio...

La presenza sul macchinario del marchio CE o l'affidamento riposto sulla notorietà e sulla competenza tecnica del costruttore non valgono ad esonerare il DdL dalla sua responsabilità

Scheda dati di sicurezza e obblighi conseguenti

Un errore alla fonte delle informazioni potrebbe portare ad una sua propagazione lungo tutta la catena di approvvigionamento.



Errori nelle SDS: controlli

Conseguenze degli errori:

Mancata identificazione degli agenti più pericolosi
Confusione delle classificazioni
Errate misure di prevenzione
DPI non corretti
Informazione e formazione non coerenti

QUINDI:

Usi non conformi
Valutazione dei rischi non corretta
Rischio alto di infortuni e/o malattie professionali

Conforme al regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), Allegato I - Italia

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

ALTEMP Q NB 50 

Data di stampa: 2011-08-10 Data di edizione: 2011-08-10

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
Nome prodotto: ALTEMP Q NB 50
Codice Prodotto: 029011
Descrizione del prodotto: Grassi lubrificanti

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e i rischi consigliati
Non applicabile.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Klubber Lubrication NUKACHEN KG
Gartenstrasse 7
D-31379 Niekhausen
Tel. +49 (0) 5073 7610
Fax: +49 (0) 50 7075 323

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza
E-Mail: Compliance Management E-Mail: mcm@klubber.com

Punto di contatto nazionale
Klubber Lubrication Italia
S.p.A. s.r.l. Center
Via Montemario 57, Strada Uffiziaria
20156 San Giuliano Milanese (MI)
+39 02 892131
Fax: +39 02 85281595
kls@klubber.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
Organismo ufficiale di consulenza per il Centro antirischio
Numero di telefono: Ufficio servizio emergenza
Centro Antirischio Azienda Dispositivi in Guardia Civ. Grande
Piazza Cavallotti/Maggiore - 20142 Milano
Tel. 02 98111029

Esposizioni
Numero telefonico di chiamata urgente (con orario di reperibilità): 01 49 (0) 897876 705 (24h/24)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Definizione del prodotto: Miscela
Classificazione secondo il regolamento CE No. 127/2008 (CLP #2195)
Acquatico Acuto 1, H410
Acquatico Cronico 1, H410
Inquinanti di tossicità sconosciuta

Versione: 1.3 1/31

Quesito	RICHIESTA	Violazione	Articolo norma violato	Articolo sanzionatorio	Ammontare
1-a	Una valutazione del rischio chimico palesemente non aggiornata (D.Lgs. 81/2008, artt. 262-265)	Agenti chimici in uso non "censiti", o valutati male	Articolo 223 comma 1,2 e 3 D.lgs. 81/2008	Art. 262, comma 1, lettera a D.lgs. 81/2008	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €
1-b	//	Non aggiornato preventivamente con nuovi agenti chimici introdotti in lavorazione	Art. 223, comma 6 D.lgs. 81/2008	Art. 262, comma 1, lettera b D.lgs. 81/2008	Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 €
2	Usi non conformi degli agenti chimici / adempimenti per consumi > 1 t/anno	Non conformità tra "usi pertinenti", Scenari espositivi inviati e uso reale	Art. 37 comma 5 Reg.Eu. 1907/2006	Art. 11 comma 3 D. Lgs 133/2009	Salvo che il fatto costituisca reato , [...] sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 €
3-a	Mancata disponibilità di Sds aggiornate e conseguentemente mancata comunicazione ai lavoratori dei rischi	Perché il fornitore non ha inviato SDS conformi (SANZIONI AL FORNITORE)	Art 223 comma 4 del D.lgs. 81/2008	D.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52(N), e 14 marzo 2003, n. 65(N), e ss mm (REACH)	Sanzioni che richiamano il REACH
3-b	//	Perché il fornitore non ha inviato SDS conformi (SANZIONI AL FORNITORE)	Art. 31 comma 1 Reg.Eu. 1907/2006	Art. 10 comma 2 D.lgs. 133/2009	Salvo che il fatto costituisca reato , [...] sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 €
3-c	//	Perché il DL non trasmette ai lavoratori.	Art. 227 comma 1 lettera D D.lgs. 81/2008	Art. 262, comma 2, lett. b D.lgs. 81/2008	Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 €
3-d	//	Perché il DL non trasmette ai lavoratori.	Art. 35 Reg.Eu. 1907/2006	Art. 10 comma 8 D. lgs. 133/2009	Salvo che il fatto costituisca reato, [...] sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 €

Piano nazionale dei controlli

Reach en Force: coordinare e armonizzare la vigilanza e le ispezioni in ambito europeo

- Reach en Force 1: registrazione
 - FABBRICANTI
- Reach en Force 2: catena di fornitura
 - DOWN STREAM USER - MISCELATORI
- Reach en Force 3: registrazione
 - IMPORTATORI – Only Representative
- Reach en Force 4: restrizioni
 - DOWN STREAM USER
- Reach on Force 5: SDS estese
 - SCENARI DI ESPOSIZIONE



2018 REACH en Force 6: corrispondenza tra SDS e Classificazione e Etichettatura di Miscele

Piano nazionale dei controlli



Ministero della Salute

Piano nazionale delle attività di
controllo sui prodotti chimici
Anno 2018

Piano regionale dei controlli

Prot. N. 8165 del 26/03/2018
Determinazione n.261



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico

DETERMINAZIONE

Oggetto: **Adozione Piano Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - Anno 2018, concernente l'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i..**

Altri obblighi del Datore di Lavoro

REACH e CLP

- Censimento degli agenti chimici e controlli delle SDS
 - Evidenza del flusso delle comunicazioni con i fornitori
 - Conservazione della documentazione per 10 anni
 - Rispetto delle condizioni d'uso per le sostanze oggetto di Autorizzazione e/o Restrizione
- **UNICHE SANZIONI PENALI RELATIVE AL REACH**

Gestione del rischio chimico

Conclusioni e modalità operative:

- individuazione di una persona interna o esterna all'azienda adeguatamente formata sulla gestione del rischio chimico e sugli adempimenti REACH/CLP; (RSPP/ASPP)
- predisposizione di un inventario dei prodotti chimici acquistati (sostanze/miscele) con le relative quantità (t/anno) e classificazione;
- verifica che le sostanze acquistate siano registrate e se rientrano nell'elenco delle sostanze in "candidate list" o soggette ad autorizzazione, ovvero che rispettino le eventuali restrizioni d'uso.

Gestione del rischio chimico

Conclusioni e modalità operative:

- verifica del rispetto degli usi previsti dalla Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) e dagli eventuali Scenari di Esposizione (SE) allegati;
- aggiornamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) e della valutazione del rischio;
- formazione dei lavoratori sulle corrette modalità di utilizzo di sostanze e miscele, identificazione dei pericoli e misure di prev/prot.



A man wearing a yellow protective suit stands in a cluttered workshop or laboratory. The room is filled with various items, including yellow buckets, a blue bucket, and a yellow power drill. The background shows a wall with some equipment and a window. The text "Grazie per l'attenzione" is overlaid in a large, blue, sans-serif font.

Grazie per l'attenzione